



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

(Adottato dal Consiglio di Istituto il 2 dicembre 2020, con delibera n.19/2020-21)

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto Giordano Bruno di Melzo.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto della normativa vigente ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.
3. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la modalità didattica complementare che, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Essa si svolge in attività sincrone, mediante videoconferenze, ma può prevedere anche attività asincrone, senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, nonché attività miste tra le due modalità. L'attività asincrona oggetto del presente regolamento non comprende lo studio personale o eventuali iniziative di ricerca o approfondimento proposte dal docente quale parte della programmazione disciplinare.

Art. 3 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, il quadro orario settimanale rimane invariato nella struttura generale delle lezioni.
2. L'unità oraria di lezione viene contenuta tassativamente in 45 minuti di videoconferenza, per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.
3. Ogni unità oraria deve pertanto iniziare 5 minuti dopo l'orario previsto e terminare 5 minuti prima. In caso di lezione articolata su due ore consecutive, fatto salvo quanto sopra, deve comunque essere garantito un intervallo non inferiore a 10 minuti tra esse.
4. È garantita la possibilità, in ogni disciplina, di svolgere un'ora asincrona la settimana come studio o esercizio da condurre sul libro di testo o su materiale comunque cartaceo indicato dal docente.
5. Il docente, all'inizio dell'ora farà comunque l'appello, registrando le presenze.

6. Nelle materie di indirizzo o in quelle in cui è prevista la prova scritta d'esame è opportuno privilegiare l'attività sincrona, pur rimando nella disponibilità del docente il ricorso all'altra tipologia di lavoro.

7. In considerazione a quanto sopra rilevato, va in generale senz'altro favorito l'impiego dei testi cartacei sia durante l'attività sincrona sia e soprattutto per lo studio personale.

8. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando gli strumenti forniti dall'Istituto.

2. All'inizio dell'incontro, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni ai docenti, alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle regole previste dal regolamento di Istituto in ordine alla puntualità e al comportamento.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini di non eccedere il quadro orario previsto.

Art. 5 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

2. Le modalità mediante le quali effettuare tali valutazioni sono quelle stabilite da ciascun docente nel documento di programmazione approvato dal Consiglio di classe nel periodo iniziale dell'anno scolastico. È possibile peraltro integrare queste procedure proponendo una modifica al documento stesso in sede di Consiglio di classe.

3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. In considerazione della particolare situazione che la DDI impone, l'insegnante avrà cura di indicare con particolare chiarezza le motivazioni del voto secondo le procedure da lui stesso stabilite nel documento di programmazione.

4. In situazione di verifica orale programmata, il collegamento in videoconferenza riguarderà solamente il gruppo di studenti chiamato ad affrontare la prova. Ugualmente, in caso di interrogazione non programmata, il docente provvederà a individuare gli alunni dopodiché il resto della classe potrà abbandonare la riunione. Tale procedura tiene anch'essa conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere delle studentesse e degli studenti evitando il prolungarsi della esposizione al video se non per il tempo indispensabile.

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.